Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Esenzione dalle contribuzioni previste dal decreto ministeriale 12 maggio 1955 delle merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio fra Civitavecchia e la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1932, n. 269, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 12 maggio 1955 che regola la materia delle contribuzioni del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Considerato che si rende opportuno esentare dalle contribuzioni previste dal succitato decreto le merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio fra Civitavecchia e la Sardegna;

Decreta:

Dalle contribuzioni di cui al decreto interministeriale 12 maggio 1955, richiamato nelle premesse, sono escluse le merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio fra Civitavecchia e la Sardegna.

Roma, addì 3 dicembre 1963

Il Ministro per la marina mercantile
DOMINEDO'

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

(11388)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

(11331) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Levaldigi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alla direzione di atterraggio, sull'aeroporto di Levaldigi;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate relativamente all'aeroporto di Levaldigi come segue:

Direzione di atterraggio:
pista principale 40° - 220° - pista sussidiaria 40° - 220°
Lunghezza di atterraggio:
pista principale mt. 3000 - pista sussidiaria mt. 3000
Livello medio dell'aeroporto mt. 372
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
pista principale testata a 40° mt. 367 - testata a 220° mt. 388
pista sussidiaria testata a 40° mt. 367 - testata a 220° mt. 388
L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(11385)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Forlì.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Forlì;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate relativamente all'aeroporto di Forlì come segue:
Direzione di atterraggio:
pista principale 116° - 296° - pista sussidiaria 116° - 296°
Lunghezza di atterraggio:
pista principale mt. 2200 - pista sussidiaria mt. 2200
Livello medio dell'aeroporto mt. 28
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
pista principale testata a 116° mt. 27,20 - testata a 296° mt. 29,75
pista sussidiaria testata a 116° mt. 27,20 - testata a 296° mt. 29,75
L'aeroporto è aperto al traffico strumentale ed al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(11387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 51, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 ottobre 1959 dalla prof.ssa Maria Vittoria Capuano, avverso la decisione n. 5566 del 26 marzo 1959 adottata dal Ministero della pubblica istruzione sul suo gravame gerarchico proposto contro il provvedimento con il quale il provveditore agli studi di Napoli l'aveva esclusa dall'esame per il conseguimento dell'abilitazione didattica, perchè già insegnante di ruolo normale.

(11400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Gonnosfanadiga (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11527)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Gonnostramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11528)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11529)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Esporlatu (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11530)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Chiaramonti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11531)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Cheremule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11532)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11533)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Cargeghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11534)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Bulzi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11535)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Porto Torres (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11536)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Palau (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11537)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Padria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.405.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11538)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, numero 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ov-

vero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55;

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l)* si cumula con quella di cui alla lettera *m)* ed entrambe con quella di cui alla lettera *a)*, purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b)* a *h)* e di cui alla lettera *i)* assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operaio di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) avere esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) avere soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli ai fini di cui al secondo comma del precedente art. 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del Tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmtnee spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1964
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 262

Schema della domanda di assunzione su carta da bollo da L. 200.

Alla Direzione della Zecca - via Principe Umberto, 4. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . post . . di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35 anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti:
(indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.
Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(52)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Roma, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;
Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete superiore De Angelis Mario è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Roma del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 3 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11443)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

Le prove scritte del concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 1, 2, 3 e 4 febbraio 1965, con inizio alle ore 9.

(51)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 353 in data 28 gennaio 1964, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1963;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Messina, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1963, è così costituita:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Papalia dott. Massimo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Tesio dott. Edoardo, veterinario provinciale superiore;
Romagnoli prof. Aldo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Mantovani prof. Giovanni, docente di ruolo di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria;
Scopelliti dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Messina ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Messina, addì 9 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: SORCE

(11210)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.